SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 19

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 25 gennaio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale «premarcati» predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1999 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1998, n. **497.**

Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 92/117/CEE e 97/22/CE relative alle misure di protezione dalle zoonosi specifiche e alla lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 3, comma 1, lettera *c),* e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'articolo 4 e l'allegato *C*;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 5 e l'allegato *C*;

Vista la direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezione e intossicazioni alimentari;

Vista la direttiva 97/22/CE del Consiglio, del 22 aprile 1997, che modifica la citata direttiva 92/117/CEE;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° giugno 1998;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1998;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1998;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) zoonosi: qualsiasi malattia o infezione che può trasmettersi naturalmente dagli animali all'uomo;

b) agente zoonotico: qualsiasi batterio, virus o parassita che può provocare zoonosi;

c) laboratorio nazionale autorizzato: ogni laboratorio pubblico competente ad effettuare esami di campioni ufficiali per individuare l'eventuale presenza di un agente zoonotico;

d) campione: il campione prelevato dal proprietario o dal responsabile dello stabilimento o degli animali, o prelevato a loro nome, per la ricerca di un agente zoonotico;

e) campione ufficiale: il campione prelevato dall'autorità competente ai fini dell'esame di un agente zoonotico; il campione ufficiale, che deve essere prelevato senza preavviso, deve fare riferimento alla specie, al tipo, al quantitativo e al metodo di raccolta nonché all'identificazione dell'origine dell'animale o del prodotto di origine animale;

f) autorità competente: il Ministero della sanità, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autorità cui sono state delegate le funzioni in materia di profilassi e polizia veterinaria, di sanità pubblica e di polizia sanitaria, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

1. Le autorità competenti si avvalgono dei laboratori nazionali autorizzati.

2. Il Ministero della sanità comunica alla Commissione europea l'elenco dei laboratori nazionali di riferimento per le zoonosi e gli agenti zoonotici indicati nell'allegato I, punto I, nei quali può essere effettuata l'identificazione di un agente zoonotico o la conferma della sua presenza; tale elenco e i relativi aggiornamenti, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

1. Il proprietario o il responsabile dello stabilimento autorizzato ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, e successive modifiche, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modifiche, è tenuto a conservare, per un periodo minimo di due anni, e a comunicare, a richiesta delle autorità competenti, i risultati degli esami concernenti l'identificazione delle zoonosi di cui all'allegato I, punto I.

2. L'isolamento e l'identificazione di agenti zoonotici o qualsiasi altra prova della loro presenza sono di competenza del responsabile del laboratorio oppure di chi effettua l'esame stesso, se l'identificazione viene effettuata in una sede diversa da un laboratorio.

3. La diagnosi e l'identificazione di un agente zoonotico sono segnalate alla azienda unità sanitaria locale territorialmente competente che informa la regione o la provincia autonoma e il Ministero della sanità.

4. Il Ministero della sanità raccoglie i dati sugli agenti zoonotici la cui presenza sia stata confermata dagli esami effettuati, nonché sui casi clinici concernenti le zoonosi indicate nell'allegato I, punto I, constatate in uomini o animali.

5. Il Ministero della sanità informa periodicamente gli altri Stati membri, nell'ambito del Comitato veterinario permanente, dei casi clinici di cui al comma 4.

Art. 4.

1. Il Ministero della sanità valuta i dati raccolti in conformità dell'articolo 3, comma 4, e informa la Commissione europea, almeno entro il 31 maggio di ogni anno, sull'evolversi e sulle fonti delle infezioni zoonotiche registrate nel corso dell'anno precedente.

Art. 5.

1. I sistemi per il controllo dei movimenti degli animali da allevamento, definiti nella decisione 89/153/CEE della Commissione, sono applicati anche per le misure relative alle zoonosi e agli agenti zoonotici.

Art. 6.

1. Il Ministero della sanità presenta immediatamente alla Commissione europea le misure nazionali applicate per prevenire e ridurre la comparsa delle zoonosi di cui all'allegato I, punti I e II, ad esclusione di quelle già attuate per la brucellosi e la tubercolosi con piani già approvati in sede comunitaria; tali misure possono riguardare anche quelle concernenti la ricerca di zoonosi e agenti zoonotici indicati nell'allegato I, punto III.

2. Il Ministero della sanità trasmette alla Commissione europea, ogni anno, una relazione sulla situazione epidemiologica per quanto concerne la trichinosi.

Art. 7.

1. Il Ministero della sanità predispone i piani relativi alla salmonella nel pollame sulla base dei criteri contenuti negli allegati II e III successivamente alle disposizioni adottate in sede comunitaria secondo la procedura di cui all'articolo 15-*bis* della direttiva 92/117/CEE, introdotto dall'articolo 1, punto 7), della direttiva 97/22/CE, e li trasmette alla Commissione europea per l'approvazione.

Art. 8.

1. Le autorità competenti assicurano l'assistenza e la collaborazione necessaria agli esperti veterinari incaricati dalla Commissione europea di effettuare controlli sul posto al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento.

2. Le autorità competenti adottano le misure necessarie derivanti dai risultati dei controlli di cui al comma 1.

Art. 9.

1. Le misure di salvaguardia previste dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, si applicano, ove necessario, anche per le zoonosi oggetto del presente regolamento.

Art. 10.

1. I laboratori nazionali di riferimento di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti a conformarsi alle istruzioni impartite dai laboratori comunitari di riferimento, il cui elenco figura nell'allegato IV.

Art. 11.

1. Le misure previste nell'allegato III, sezione I, come eventualmente modificato in sede comunitaria secondo la procedura di cui all'articolo 15-*bis* della direttiva 92/117/CEE, introdotto dall'articolo 1, punto 7), della direttiva 97/22/CE, sono rese efficaci con decreto del Ministro della sanità da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le misure per evitare l'introduzione della salmonella in uno stabilimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, sono stabilite dal Ministero della sanità, tenendo conto dei principi contenuti nell'allegato II del medesimo decreto n. 587 del 1993.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LETTA, *Ministro per le politiche comunitarie*

BINDI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1999
Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 1

ALLEGATO I
(articolo 2)

ELENCO DELLE ZOONOSI

I. — Tubercolosi causata da Mycobacterium bovis;
— Brucellosi e relativi agenti patogeni;
— Salmonellosi e relativi agenti patogeni;
— Trichinosi.

II. — Campilobatteriosi;
— Echinoccosi;
— Listenosi;
— Rabbia;
— Toxoplasmosi;
— Yersiniosi;
— Altre zoonosi e loro agenti patogeni.

III. — Qualsiasi altra zoonosi e relativi agenti patogeni estranei alla Comunità.

ALLEGATO II
(articolo 7)

CRITERI PER ELABORARE PIANI
DI SORVEGLIANZA DELLE SALMONELLE
NEI GRUPPI DI POLLAME

I. I piani debbono indicare:

— il numero e il tipo di campioni da prelevare;

— il numero e il tipo di campioni ufficiali da prelevare;

— i metodi di campionatura;

— i metodi per l'esame dei campioni e per l'identificazione degli agenti zoonotici.

II. I piani debbono tener conto dei seguenti criteri per la definizione delle procedure di campionatura:

a) fattori suscettibili di facilitare la diffusione di una o più zoonosi;

b) antecedenti della zoonosi in causa in un paese o in una regione, negli animali domestici o selvatici;

c) popolazione animale in questione per quanto si riferisce:

— alla popolazione totale;

— all'omogeneità del gruppo di popolazione;

— all'età degli animali;

— alla produzione animale;

d) ambiente delle aziende per quanto riguarda:

— le differenze regionali;

— la concentrazione di animali;

— la relazione con le zone urbane;

— la relazione con zone popolate da fauna selvatica;

e) sistemi di produzione, tra cui:

— unità d'azienda intensiva;

— unità d'azienda estensiva;

— sistemi di allevamento, in particolare regimi di alimentazione e misure sanitarie per gli animali;

f) problemi che potrebbero sorgere, alla luce di precedenti noti e di altre informazioni;

g) grado di protezione richiesto, a seconda della natura e della gravità della zoonosi.

ALLEGATO III
(articolo 7)

CONTROLLO DELLA SALMONELLOSI

Sezione I

SORVEGLIANZA E CONTROLLO
SALMONELLA NEI GRUPPI DI RIPRODUZIONE

I. Gruppi di pollame da riproduzione.

Un gruppo di pollame da riproduzione comprende almeno 250 volatili (Gallus gallus) custoditi o allevati in un'unica azienda agricola per la produzione di uova da cova.

II. Sorveglianza della salmonella nei gruppi di pollame da riproduzione.

Il proprietario o il responsabile delle incubatrici o del gruppo di pollare da riproduzione deve far prelevare, a sue spese, campioni da far analizzare in un laboratorio nazionale autorizzato o in un laboratorio riconosciuto dall'autorità competente, rispettando i seguenti livelli minimi di campionatura per l'individuazione della salmonella.

A. *Gruppi da allevamento.*

1. Per quanto riguarda i volatili allevati a scopo di riproduzione, i campioni devono essere prelevati, come minimo, sui pulcini di un giorno, sui volatili di 4 settimane e sulle pollastre, 2 settimane prima dell'entrata nella fase della deposizione.

2. I campioni da prelevare devono comprendere:

a) nel caso di pulcini di un giorno, prelievi dei rivestimenti interni dei contenitori in cui i pulcini sono stati consegnati all'azienda e delle carcasse dei pulcini trovati morti all'arrivo, e,

b) nel caso di pollastre di quattro settimane o di prelievi effettuati su pollastre due settimane prima dell'entrata in fase di deposizione, campioni compositi di feci, ciascuno costituito da campioni separati di feci fresche del peso di almeno 1 grammo, prelevati a caso in diversi punti dell'edificio nel quale sono custoditi i volatili o, qualora questi ultimi possano accedere liberamente a più di un edificio di una determinata azienda, prelevati in ogni gruppo di edifici dell'azienda in cui i volatili sono custoditi;

c) il numero dei prelievi distinti di feci da effettuare per costituire un campione composto deve essere:

Numero di volatili custoditi in un edificio	Numero di campioni di feci da prelevare nell'edificio o gruppo di edifici dell'azienda
1-24	Numero pari al numero di volatili fino ad un massimo di 20)
25-29	20
30-39	25
40-49	30
50-59	35
60-89	40
90-199	50
200-499	55
500 o più	60

B. *Gruppi di volatili adulti da riproduzione.*

1. Tutti i gruppi di volatili da riproduzione devono essere campionati almeno ogni 2 settimane durante il periodo di deposizione.

2. Tutti i gruppi di volatili da riproduzione le cui uova sono consegnate da un'incubatrice avente una capacità inferiore alle 1.000 uova devono essere sottoposti a una campionatura presso l'azienda e i prelievi devono essere costituiti da campioni separati di feci fresche, ciascuno del peso di almeno un grammo, prelevati conformemente al punto A, 2, lettera *b)*.

3. I gruppi di volatili da riproduzione le cui uova sono consegnate ad un'incubatrice avente una capacità di 1.000 uova o più devono essere sottoposti a una campionatura nell'incubatrice. I prelievi devono essere costituiti da:

a) un campione composito de meconio da prelevare su 250 pulcini, usciti da uova consegnate all'incubatrice, da ogni gruppo di riproduzione, o

b) dei prelievi di carcasse di 50 pulcini morti nel guscio delle uova o messi in incubatrice e provenienti da uova consegnate da ogni gruppo di riproduzione.

4. Questi campioni possono anche essere prelevati da gruppi di riproduzione comprendenti meno di 250 volatili le cui uova sono consegnate da un'incubatrice di capacità totale pari a mille uova o più.

5. Ogni otto settimane le campionature previste al presente punto B devono essere sostituite da campionature ufficiale effettuate conformemente al punto 4.

C. *Esame dei campioni prelevati per la ricerca della salmonella.*

I campioni prelevati in ogni edificio possono essere raggruppati ai fini dell'analisi.

Le analisi e i test sono effettuati in base a metodi riconosciuti secondo la procedura dell'articolo 16 della presente direttiva, previo parere del comitato veterinario scientifico e, nell'attesa del riconoscimento, secondo metodi nazionali comprovati che offrano le garanzie previste dalla decisione 89/610/CEE.

III. Notifica dei risultati.

Se, in seguito ad un controllo effettuato conformemente al punto II, in un gruppo da riproduzione viene individuata la presenza di salmonella enteritidis o di salmonella typhimurium il responsabile del laboratorio che effettua l'esame, la persona incaricata dell'esame o il proprietario del gruppo notifica i risultati all'autorità competente.

IV. Indagine sui gruppi dichiarati positivi dopo il controllo.

Se la presenza di salmonella enteritidis o di salmonella typhimurium è notificata conformemente al punto III, il gruppo è sottoposto a campionature ufficiali per confermare i primi risultati. In ogni edificio in cui sono presenti i volatili del gruppo deve essere prelevato a caso un campione di volatili selezionato conformemente alla tabella che figura al punto II, A, 2, lettera *c)*. Ai fini del controllo, i volatili devono essere suddivisi in partite di cinque e da ogni volatile devono essere prelevati campioni di fegato, delle ovaie e degli intestini; questi campioni devono essere esaminati per l'individuazione della salmonella con analisi e test effettuati in base a metodi comprovati e riconosciuti conformemente alla procedura comunitaria o, nell'attesa di tale riconoscimento, secondo metodi nazionali comprovati.

V. Misure da adottare nei confronti dei gruppi in cui è confermata l'infezione.

Le misure devono rispondere alle seguenti norme minime:

1) se, a seguito di un esame effettuato conformemente alle disposizioni del punto IV, in un edificio è confermata la presenza di salmonella enteritidis o di salmonella typhimurium, devono essere adottati i seguenti provvedimenti:

a) da tale edificio non deve uscire alcun volatile, salvo autorizzazione dell'autorità competente per la macellazione e distruzione sotto controllo o per la macellazione in un macello designato dall'autorità competente, conformemente alla lettera *c)*;

b) le uova non covate provenienti da tale edificio devono essere distrutte in loco o trasferite, previa appropriata marcatura e sotto controllo, ad uno stabilimento autorizzato per il trattamento di ovoprodotti per esservi sottoposte a trattamento termico a norma del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, e successive modifiche;

c) tutti i volatili dell'edificio da riproduzione devono essere macellati a norma dell'allegato I, capitolo VI, punto 31, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495, informando decisione di macellazione il veterinario ufficiale del macello, in conformità dell'allegato I, capitolo VI, punto 25, lettera *a)*, o essere macellati e distrutti in modo da ridurre al massimo il rischio di propagazione della salmonella.

2. Successivamente allo spopolamento dei locali occupati da gruppi infettati con salmonella enteritidis o con salmonella typhimurium si deve procedere ad una pulizia e disinfezione efficaci, compresa la corretta eliminazione del letame o dei rifiuti conformemente alle procedure stabilite dall'autorità veterinaria locale; la ripopolazione deve avvenire con pulcini che soddisfano i requisiti del punto II, A 1.

3. Se le uova da cova provenienti da gruppi in cui è stata confermata la presenza di salmonella enteritidis o di salmonella typhimurium sono ancora presenti in un'incubatrice, esse devono essere distrutte o trattate come materiali ad alto rischio conformemente al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508.

V-*bis*: È possibile derogare all'obbligo di distruzione di cui al punto V.1, lettera *b)*, e all'obbligo di macellazione previsto al punto V.1, lettera *c)*, nella misura in cui, finché non sia dimostrato che l'infezione dovuta alla salmonella enteritidis o alla salmonella typhimurium sia scomparsa, è garantito che:

i) non possa aver luogo l'immissione sul mercato di uova non incubate provenienti da un branco di cui al punto V.1, lettera *b)*, eccetto che per il trattamento ai sensi del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, e successive modifiche;

ii) non possa aver luogo da quel branco alcun movimento di pollame vivo — ivi compresi i pulcini di un giorno che ne sono nati — eccetto che per la macellazione immediata prevista dal punto V.1, lettera *c)*.

Il servizio veterinario della azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, ove non sia diversamente disposto nel decreto di cui all'articolo 11, comma 1, autorizza, informando la regione o provincia autonoma e il Ministero della sanità, la deroga alla distruzione previo accertamento del rispetto delle condizioni di cui alle lettere i) e ii).

VI. Secondo la procedura comunitaria e previo parere del comitato veterinario scientifico da formulare anteriormente al 1° ottobre 1993):

a) si possono riconoscere sistemi di sorveglianza basati su un controllo sierologico nell'azienda, se offrono garanzie equivalenti al sistema di ispezione nell'incubatrice previsto al punto II, A 1, B 3 e 4 e C;

*b)*si possono approvare soluzioni alternative alla macellazione obbligatoria prevista al punto V, lettera *c),* quali un trattamento con antibiotici per gruppi da riproduzione;

*c)*si possono adottare norme specifiche per tutelare il materiale genetico di valore.

I controlli previsti nel presente capitolo possono, secondo la procedura comunitaria, essere riesaminati in funzione degli sviluppi delle conoscenze scientifiche.

Sezione II

CONTROLLO DELLA SALMONELLA A LIVELLO DI PRODUZIONE FINALE DI MANGIMI COMPOSTI PER POLLAME

Al momento del prelievo di campioni ufficiali presso un'azienda o in caso di sospetto fondato, si possono effettuare prelevamento sui mangimi composti destinati all'alimentazione del pollame.

Se un campione risulta positivo per quanto concerne la salmonella, l'autorità competente procede ad un'indagine allo scopo di:

a) identificare la fonte di consumazione, in particolare mediante campioni ufficiali prelevati in diverse fasi della produzione;

b) esaminare l'applicazione delle regole e dei controlli per l'eliminazione e la trasformazione dei rifiuti di origine animale, in particolare di quelli previsti al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508;

c) stabilire procedure per una corretta prassi di lavorazione e per garantire il rispetto delle procedure fissate.

ALLEGATO IV
(articolo 10)

Capitolo I

ELENCO DEI LABORATORI COMUNITARI
DI RIFERIMENTO PER LE ZOONOSI (a)

I. Epidemiologia delle zoonosi:
Institut für Veterinàmedizin;
(Robert von Ostertag-Institut);
Postfach 33 00 13;
Thielallee 88/92;
D-1000 Berlin (Repubblica federale di Germania).

II. Salmonelle.

Rijksinstituut voor de Volksgezondheid;
Postbus 1;
NL-3720 BA Bilthoven (Paesi Bassi).

Capitolo II

COMPETENZE E COMPITI DEL LABORATORIO
COMUNITARIO DI RIFERIMENTO

1. I laboratori comunitari di riferimento contemplati al capitolo I sono incaricati di:

— fornire informazioni ai laboratori nazionali di riferimento su metodi d'analisi e prove comparative;

— coordinare l'applicazione dei metodi di cui al primo trattino da parte dei laboratori nazionali di riferimento, in particolare organizzando prove comparative;

— coordinare la ricerca di nuovi metodi d'analisi e informare i laboratori nazionali di riferimento dei progressi compiuti in questo campo;

— organizzare corsi di formazione e perfezionamento per il personale dei laboratori nazionali di riferimento;

— fornire assistenza tecnica e scientifica ai servizi della Commissione, in particolare in caso di contestazione dei risultati d'analisi tra Stati membri.

2. I laboratori comunitari di riferimento garantiscono il mantenimento delle seguenti condizioni di funzionamento:

— disporre di personale qualificato, che possiede una conoscenza sufficiente delle tecniche applicate in materia di identificazione delle zoonosi;

— disporre delle attrezzature e sostanze necessarie per svolgere i compiti indicati al paragrafo 1;

— disporre di un'adeguata infrastruttura amministrativa;

— far rispettare dal proprio personale il carattere riservato di alcuni argomenti, risultati o comunicazioni;

— possedere una conoscenza sufficiente delle norme e prassi internazionali.

(a) A prescindere dai laboratori di riferimento per brucellosi, tubercolosi e rabbia.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposiziani di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunita europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». L'art. 17, comma 1, così recita:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge».

— La legge 9 marzo 1989, n. 86, reca: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari». Gli articoli 3 e 4 della suddetta legge così recitano:

«Art. 3 *(Contenuti della legge comunitaria).* — 1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario è assicurato, di norma, dalla legge comunitaria annuale, mediante:

a) disposizioni modificative o abrogative di norme vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'art. 1, comma 1;

b) disposizioni occorrenti per dare attuazione, o assicurare l'applicazione, agli atti del Consiglio o della commissione delle Comunità europee di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 1, anche mediante conferimento al Governo di delega legislativa;

c) autorizzazione al Governo ad attuare in via regolamentare le direttive o le raccomandazioni (CECA) a norma dell'art. 4».

«Art. 4 *(Attuazione in via regolamentare).* — 1. Nelle materie già disciplinate con legge, ma non riservate alla legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se così dispone la legge comunitaria.

2. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'art. 3, lettera *c)*.

3. Se le direttive consentono scelte in ordine alle modalità della loro attuazione o se si rende necessario introdurre sanzioni penali o amministrative od individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti alla applicazione della nuova disciplina, la legge comunitaria detta le relative disposizioni.

4. Se la legge comunitaria lo dispone, prima dell'emanazione del regolamento, lo schema di decreto e sottoposto al parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.

5. Il regolamento di attuazione è adottato secondo le procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza di detto parere.

6. La legge comunitaria provvede in ogni caso a norma dell'art. 3, lettera *b)*, ove l'attuazione delle direttive comporti:

a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;

b) la previsione di nuove spese o di minori entrate.

7. Restano salve le disposizioni di legge che consentono, per materie particolari, il recepimento di direttive mediante atti amministrativi.

8. Al disegno di legge comunitaria è allegato l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa».

— La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993». L'art. 4 e l'allegato *C* della suddetta legge così recitano:

«Art. 4 *(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare).* — 1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera *c)*, e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *C*, applicando anche il disposto dell'art. 5, comma 1, della medesima legge n. 86 del 1989.

2. Gli schemi di regolamento per l'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *D* sono sottoposti al parere delle competenti commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 4, comma 4, del la legge 9 marzo 1989, n. 86, come sostituito dall'art. 3 della presente legge».

«ALLEGATO *C*
(art. 4, comma 1)

92/117/CEE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari».

La direttiva è stata pubblicata in G.U.C.E. L 62 del 15 marzo 1993.

— La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 1995-1997)». L'art. 5 e l'allegato *C* della suddetta legge così recitano:

«Art. 5 *(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato).* — 1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *C* con uno o più regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati previo parere delle commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato, attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere *b), e), f)* e *g)* del comma 1 dell'art. 2.

2. Fermo restando il disposto dell'art. 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo possono altresì, per tutte le materie non coperte di riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive, anche se precedentemente trasposte, di cui le direttive comprese nell'allegato *C* costituiscano la modifica, l'aggiornamento od il completamento.

3. Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo, in deroga a quanto stabilito nell'art. 8, può prevedere nei regolamenti di cui al comma 1, per le fattispecie individuate dalle direttive stesse, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai principi stabiliti in materia dalla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 2».

«ALLEGATO *C*
(art. 5)

97/22/CE: direttiva del Consiglio, del 22 aprile 1997, che modifica la direttiva 92/117/CEE riguardante le misure di protezione delle zoonosi specifiche e la lotta contro gli agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari».

La direttiva è stata pubblicata in G.U.C.E. L 113 del 30 aprile 1997.

Nota all'art. 1:

— La legge 23 dicembre 1978, n. 833, reca: «Istituzioni del servizio sanitario nazionale».

Note all'art. 3:

— Il D.Lgs. 18 aprile 1994, n. 286, reca: «Attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche».

— Il D.P.R. 8 giugno 1982, n. 503, reca: «Attuazione delle direttive (CEE) numeri 71/118, 75/431 e 78/50 relative a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile nonché della direttiva (CEE) n. 77/27 relativa alla bollatura dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile».

— Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 537, reca: «Attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale».

Nota all'art. 5:

— La decisione della commissione 89/153/CEE del 13 febbraio 1989 relativa alla correlazione dei campioni, prelevati ai fini della ricerca dei residui, con gli animali di allevamento d'origine, è stata pubblicata in G.U.C.E. L 59 del 2 marzo 1989.

Note all'art. 7:

— Per quanto concerne la direttiva 92/117/CEE vedi nelle note alle premesse.

— Per quanto concerne la direttiva 92/22/CE vedi nelle note alle premesse. L'art. 15-*bis* della direttiva 92/117/CEE introdotto dall'art. 1, punto 7, della suddetta direttiva, così recita:

«Art. 15-*bis.* — 1. Anteriormente al 1° novembre 1997 la commissione presenta al Consiglio una relazione sulle misure da applicare per la prevenzione e la lotta contro le zoonosi. La relazione riguarderà in particolare:

— le nuove norme che disciplinano il sistema di notifica delle zoonosi;

— i metodi per la raccolta di campioni e per l'esecuzione di analisi nei laboratori nazionali autorizzati;

— il controllo della salmonella nei branchi di galline ovaiole;

— il controllo della salmonella nei gruppi di pollame da riproduzione e nei mangimi composti per pollame;

— le eventuali misure previste per lottare contro le zoonosi diverse dalla salmonellosi».

Nota all'art. 9:

— Il D.Lgs. 30 gennaio 1993, n. 28, reca: «Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari».

Note all'art. 11:

— Per quanto concerne le direttive 92/117/CEE e 97/22/CE vedi nelle note all'art. 7.

— Il D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587, reca: «Regolamento recante attuazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intercomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova».

Note all'allegato III:

— La decisione della commissione 89/610/CEE del 14 novembre 1989, che stabilisce i metodi di riferimento e l'elenco dei laboratori nazionali di riferimento per la ricerca dei residui, è stata pubblicata in G.U.C.E. L 351 del 2 dicembre 1989.

— Il D.Lgs. 4 febbraio 1993, n. 65, reca: «Attuazione della direttiva 89/437/CEE concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti».

— Il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495, reca: «Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/116/CEE che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile».

— Il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508, reca: «Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE».

99G0039

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1999.

Conferimento di onorificenze al merito della sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1048;

Visto l'art. 2 del regio decreto 25 novembre 1929, n. 2193;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1952, n. 637;

Udita la commissione centrale permanente per il conferimento delle ricompense «Al merito della sanità pubblica», nella seduta del 16 dicembre 1998;

Su proposta del Ministro della sanità;

Decreta:

È conferita la medaglia d'oro «Al merito della sanità pubblica» ai signori:

Amatruda Aldo (alla memoria);

Battipaglia Enrico (alla memoria);

Benassi prof. Piero;

Canepa prof. Giuseppe;

D'Amelio dott. Raffaele - Maggiore generale C.S.A.;

Di Maro dott. Vincenzo (alla memoria);

Donvito dott. Michele - Maggiore generale medico Esercito;

Lugaresi dott. Franco (alla memoria);

Marino dott. Maurizio (alla memoria);

Natalicchio dott. Sergio - Ammiraglio ispettore medico;

Pellegrino prof. Vittorio;

Pettinato Alfio Nino - Colonnello dei carabinieri;

Russo Saverio (alla memoria);

Sirica Pietro (alla memoria);

Sorce Francesca (alla memoria);

Testi dott. Massimo (alla memoria).

È conferita la medaglia d'argento «Al merito della sanità pubblica» ai signori:

Corona dott. Albino - Tenente colonnello dei carabinieri;

Quattrocchi Rocco - Capitano dei carabinieri;

Travaglione dott. Luigi - Tenente colonnello dei carabinieri.

È conferita la medaglia di bronzo «Al merito della sanità pubblica» ai signori:

Aceto Nicola - Maresciallo aiutante dei carabinieri;

Aliperta Michele - Maresciallo aiutante dei carabinieri;

Bonito Domenico - Maresciallo aiutante dei carabinieri;

Bruno Pasquale - Maresciallo aiutante dei carabinieri;

Caprio Carmine - Maresciallo aiutante dei carabinieri;

Diana Giuseppe - Maresciallo capo dei carabinieri;

Di Virgilio Pasquale - Maresciallo aiutante dei carabinieri;

Iacono Alberto Antonio - Maresciallo aiutante dei carabinieri;

Puggioni Pietro - Maresciallo aiutante dei carabinieri;

Vitale Feliciano - Maresciallo aiutante dei carabinieri;

Zucca Paolo - Maresciallo aiutante dei carabinieri.

Roma, addì 7 gennaio 1999

SCÀLFARO

BINDI, *Ministro della sanità*

99A0453

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 ottobre 1998.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato dott. Alberto La Volpe.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 ottobre 1998 con il quale il dott. Alberto La Volpe è stato nominato Sottosegretario di Stato all'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato all'interno dott. Alberto La Volpe è delegato — in funzione delle disposizioni che di volta in volta il Ministro riterrà di impartire — ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari.

Al Sottosegretario di Stato dott. Alberto La Volpe è delegata altresì la firma delle risposte alle interrogazioni a risposta scritta nelle materie di seguito indicate, salve diverse determinazioni che potranno essere di volta in volta adottate.

Art. 2.

Fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il Sottosegretario di Stato dott. Alberto La Volpe è delegato alla trattazione degli affari di competenza della Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale e dell'Ispettorato centrale per i servizi archivistici, con particolare riferimento all'attuazione, per i profili di competenza dell'amministrazione dell'interno, delle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, nonché all'attività di documentazione generale finalizzata alla sistematica e aggiornata rappresentazione della realtà civile e socio-economica del Paese ed inoltre alla promozione di iniziative sui temi della legalità, anche in raccordo con le altre istituzioni interessate.

Il Sottosegretario di Stato dott. Alberto La Volpe è altresì delegato alla firma dei provvedimenti nelle predette materie e, in particolare, di quelli di seguito indicati:

attribuzione e diniego della cittadinanza italiana (articoli 5, 7 e 8 della legge n. 91/1992 e art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 572/1993);

riconoscimenti delle persone giuridiche di diritto privato (articoli 12 e seguenti del codice civile);

decreti di concerto con il Ministro dei trasporti di decisione sui ricorsi avverso i provvedimenti prefettizi di diniego delle patenti di guida (art. 120 del decreto legislativo n. 285/1992);

autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti collettivi integrativi a livello di amministrazione (art. 45, comma 4, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dal decreto legislativo n. 80/1998 e dagli articoli 6 del contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto Ministeri sottoscritto il 16 maggio 1995 e 9 del contratto collettivo nazionale del lavoro del personale con qualifica dirigenziale - comparto Ministeri, sottoscritto il 9 gennaio 1997).

Art. 3.

Viene altresì delegata al Sottosegretario di Stato dott. Alberto La Volpe, relativamente alle materie di competenza dei predetti uffici, la firma delle richieste di pareri al Consiglio di Stato e ad altri organi istituzionali su questioni non rivestenti carattere generale o di principio.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per il prescritto visto.

Roma, 22 ottobre 1998

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1999
Registro n. 1 Interno, foglio n. 8

99A0454

DECRETO 22 ottobre 1998.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Diego Masi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 ottobre 1998 con il quale l'on. Diego Masi è stato nominato Sottosegretario di Stato all'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato all'interno on. Diego Masi è delegato — in funzione delle disposizioni che di volta in volta il Ministro riterrà di impartire — ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari.

Al Sottosegretario di Stato on. Diego Masi è delegata altresì la firma delle risposte alle interrogazioni a risposta scritta nelle materie di seguito indicate, salve diverse determinazioni che potranno essere di volta in volta adottate.

Art. 2.

Fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il Sottosegretario di Stato on. Diego Masi è delegato alla trattazione degli affari di competenza della Direzione generale dei servizi civili, della Direzione generale degli affari dei culti, con particolare riferimento alle attività connesse al tema delle libertà religiose e, inoltre, dell'Ufficio del responsabile per i sistemi informativi automatizzati.

Il Sottosegretario di Stato on. Diego Masi è altresì delegato alla firma dei provvedimenti nelle predette materie e, in particolare, di quelli di seguito indicati:

approvazione delle nomine dei ministri di culto diversi dal cattolico (articoli 20 e 21 del regio decreto n. 289/1930);

designazioni dei ministri di culto abilitati all'assistenza religiosa a detenuti ed internati (art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1976).

Art. 3.

Viene altresì delegata al Sottosegretario di Stato on. Diego Masi, relativamente alle materie di competenza dei predetti uffici, la firma delle richieste di pareri al Consiglio di Stato e ad altri organi istituzionali su questioni non rivestenti carattere generale o di principio.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per il prescritto visto.

Roma, 22 ottobre 1998

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1999
Registro n. 1 Interno, foglio n. 7

99A0455

DECRETO 22 ottobre 1998.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. dott. Giannicola Sinisi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 ottobre 1998 con il quale l'on. dott. Giannicola Sinisi è stato nominato Sottosegretario di Stato all'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato all'interno on. dott. Giannicola Sinisi è delegato — in funzione delle disposizioni che di volta in volta il Ministro riterrà di impartire — ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari.

Al Sottosegretario di Stato on. dott. Giannicola Sinisi è delegata altresì la firma delle risposte alle interrogazioni a risposta scritta nelle materie di seguito indicate, salve diverse determinazioni che potranno essere di volta in volta adottate.

Art. 2.

Fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il Sottosegretario di Stato on. dott. Giannicola Sinisi è delegato alla trattazione degli affari di competenza del Dipartimento della pubblica sicurezza nonché alla firma dei relativi provvedimenti, in particolare di quelli di seguito indicati:

decreti di riammissione degli stranieri (art. 13, comma 13, del testo unico approvato con decreto legislativo n. 286/1998);

decreti di costituzione del Consiglio superiore di disciplina (art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 737/1981);

decreti di attribuzione delle qualifiche di pubblica sicurezza (art. 43 del regio decreto n. 690/1907; art. 81 del regio decreto n. 666/1909; art. 3 della legge n. 1027/1965; art. 73 del regolamento testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto n. 635/1940; art. 7 della legge n. 125/1954; decreto del Presidente della Repubblica n. 635/1975; decreto del Presidente della Repubblica n. 637/1975; art. 16 del regio decreto n. 3164/1923);

decreti di riconoscimento e di classificazione degli esplosivi (art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto n. 773/93);

decreti di iscrizione al catalogo delle armi comuni da sparo e quelli relativi al rifiuto di iscrizione nel medesimo catalogo (art. 7 della legge n. 110/1975; art. 3 del decreto ministeriale 16 agosto 1977).

Art. 3.

Viene altresì delegata al Sottosegretario di Stato on. dott. Giannicola Sinisi, relativamente alle materie di competenza del Dipartimento della pubblica sicurezza, la firma delle richieste di pareri al Consiglio di Stato e ad altri organi istituzionali su questioni non rivestenti carattere generale o di principio.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per il prescritto visto.

Roma, 22 ottobre 1998

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1999
Registro n. 1 Interno, foglio n. 5

99A0456

DECRETO 22 ottobre 1998.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. prof. Adriana Vigneri.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 ottobre 1998 con il quale l'on. prof. Adriana Vigneri è stato nominato Sottosegretario di Stato all'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato all'interno on. prof. Adriana Vigneri è delegato — in funzione delle disposizioni che di volta in volta il Ministro riterrà di impartire — ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari.

Al Sottosegretario di Stato on. prof. Adriana Vigneri è delegata altresì la firma delle risposte alle interrogazioni a risposta scritta nelle materie di seguito indicate, salve diverse determinazioni che potranno essere di volta in volta adottate.

Art. 2.

Fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il Sottosegretario di Stato on. prof. Adriana Vigneri è delegato alla trattazione degli affari di competenza della Direzione generale dell'amministrazione civile e dell'Ufficio centrale per i problemi delle zone di confine e delle minoranze etniche e alla firma dei relativi provvedimenti.

Art. 3.

Viene altresì delegata al Sottosegretario di Stato on. prof. Adriana Vigneri, relativamente alle materie di competenza dei predetti uffici, la firma delle richieste di pareri al Consiglio di Stato e ad altri organi istituzionali su questioni non rivestenti carattere generale o di principio.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per il prescritto visto.

Roma, 22 ottobre 1998

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1999
Registro n. 1 Interno, foglio n. 6

99A0457

DECRETO 10 novembre 1998.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 ottobre 1998 con il quale il prof. Franco Barberi è stato nominato Sottosegretario di Stato all'interno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 1998 con il quale è stato conferito al Ministro dell'interno l'incarico per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 con il quale il Ministro dell'interno, a decorrere dal 22 ottobre 1998, viene delegato ad esercitare, anche per il tramite di un Sottosegretario di Stato, con esclusione per quest'ultimo del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225: tutte le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla medesima legge n. 225; la pianificazione di emergenza e l'utilizzazione dei mezzi di soccorso e di protezione ai fini della difesa civile; i rapporti con gli Stati esteri per tutte le attività di protezione civile previa intesa con il Ministero degli affari esteri e con gli enti e gli organismi che svolgono all'estero attività scientifiche interessanti la protezione civile;

Ritenuto di esercitare le funzioni delegate dal Presidente del Consiglio a decorrere dal 22 ottobre 1998 con il predetto decreto 10 novembre 1998 per il tramite del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi;

Ritenuto, altresì, di delegare al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi la trattazione degli affari di competenza della Direzione generale della protezione civile e dei servizi anticendi;

Decreta:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato all'interno prof. Franco Barberi è delegato — in funzione delle disposizioni che di volta in volta il Ministro riterrà di impartire — ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari.

Al Sottosegretario di Stato all'interno prof. Franco Barberi è delegata altresì la firma delle risposte alle interrogazioni a risposta scritta nelle materie di seguito indicate, salve diverse determinazioni che potranno essere di volta in volta adottate.

Art. 2.

Fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi è delegato alla trattazione degli affari di competenza della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi e alla firma dei relativi provvedimenti, in particolare di quelli di seguito indicati:

la nomina dei rappresentanti del personale, nonché di un ispettore regionale o interregionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo medesimo (art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 630/1959);

i provvedimenti di istituzione, soppressione e trasformazione dei distaccamenti permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 8 della legge n. 996/1970);

i provvedimenti per l'istituzione dei servizi antincendi presso gli aeroporti non compresi nella tabella *A* allegata alla legge n. 930/1980.

Art. 3.

Al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi è attribuito l'esercizio di tutte le funzioni affidate al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e delegate al Ministro dell'interno a decorrere dal 22 ottobre 1998 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge n. 225/1992.

Il Sottosegretario esercita, inoltre, le ulteriori funzioni indicate nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1998, relative:

a) alla pianificazione di emergenza e all'utilizzazione dei mezzi di soccorso e di protezione ai fini della difesa civile;

b) ai rapporti con gli Stati esteri per tutte le attività di protezione civile, previa intesa con il Ministero degli affari esteri e con gli enti e gli organismi che svolgono all'estero attività scientifiche interessanti la protezione civile.

Art. 4.

Al Sottosegretario di Stato sono altresì delegati i provvedimenti di revoca di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile di data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Art. 5.

Viene altresì delegata al Sottosegretario prof. Franco Barberi, relativamente alle predette materie, la firma delle richieste di pareri al Consiglio di Stato e ad altri organi istituzionali su questioni non rivestenti carattere generale o di principio.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per il prescritto visto.

Roma, 10 novembre 1998

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1999
Registro n. 1 Interno, foglio n. 4

99A0458

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 21 gennaio 1999.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novanta e trecentosessantaquattro giorni relativi all'emissione del 15 gennaio 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visti i propri decreti del 7 gennaio 1999 che hanno disposto per il 15 gennaio 1999 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novanta e trecentosessantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 9 dicembre 1998 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 gennaio 1999;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 gennaio 1999 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per le due tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 gennaio 1999 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 99,23 per i B.O.T. a novanta giorni e a L. 96,96 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1999, ammonta a L. 89.636.076.857 per i titoli a novanta giorni con scadenza 15 aprile 1999; quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 2000 ammonta a L. 559.760.537.055 per i titoli a trecentosessantaquattro giorni con scadenza 14 gennaio 2000.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 98,87 per i B.O.T. a novanta giorni e a L. 95,57 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1999

p. *Il direttore generale:* GRILLI

99A0472

DECRETO 21 gennaio 1999.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, che fissa in L. 45.210 miliardi l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, al 15 gennaio 1999 si è registrata un'emissione netta negativa dei suindicati titoli pubblici pari a 2.672 miliardi di lire;

Decreta:

Per il 29 gennaio 1999 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del

Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 30 luglio 1999 fino al limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1999.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 9 dicembre 1998 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 26 gennaio 1999, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1998.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1999

p. *Il direttore generale:* GRILLI

99A0473

DECRETO 22 gennaio 1999.

Modificazione al decreto ministeriale 22 dicembre 1998 concernente: «Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo effettuate nell'ambito degli interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, per il periodo 1º gennaio-30 giugno 1999».

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), il quale, nell'autorizzare l'esecuzione di un programma poliennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi, dispone che al finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni di mutuo, il cui onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la B.E.I., con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria ai sensi del succitato art. 20 della legge n. 67/1988, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale;

Visto l'art. 3 del decreto 5 dicembre 1991 e successive modificazioni, con il quale è stato stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, di cui alle leggi sopra menzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del Ribor rilevati dal comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Considerato che, in virtù del decreto 5 dicembre 1991 e successive modificazioni, al dato come sopra calcolato, arrotondato se necessario per eccesso o per difetto allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto del 22 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1998, con il quale è stato determinato il tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo effettuate nell'ambito degli interventi suddetti, per il periodo 1º gennaio-30 giugno 1999;

Vista la nota in data 21 gennaio 1999, con la quale il comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari ha rettificato il dato, precedentemente comunicato, relativo alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del Ribor riferito al mese di novembre 1998, che è pari al 3,9734%;

Considerato pertanto che i parametri da utilizzare per la determinazione del tasso di riferimento da applicarsi alle operazioni previste dall'art. 20 della legge n. 67/1988 e dall'art. 4, comma 7, della legge n. 500/1992 sono i seguenti:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 4,100%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del Ribor: 3,9734%;

Ritenuta valida la comunicazione del comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari in data 21 gennaio 1999;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

A modifica di quanto stabilito dal decreto del 22 dicembre 1998, richiamato in premessa, il costo della provvista da utilizzare per le operazioni di mutuo rego-

late a tasso variabile, previste dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, è pari al 4,40%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1999 è pari al 5,20%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 1999

p. *Il direttore generale:* GUGLIELMINO

99A0489

DECRETO 22 gennaio 1999.

Modificazione al decreto ministeriale 22 dicembre 1998 concernente: «Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo effettuate per la realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1999».

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 492, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria;

Visto l'art. 4 del decreto del 27 ottobre 1990, e successive modificazioni, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui alle leggi sopramenzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del Ribor rilevati dal comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Visto il decreto del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni con il quale viene stabilito che al dato come sopra calcolato, arrotondato se necessario, per eccesso o per difetto, allo 0,05% più vicino va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto del 22 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1998, con il quale è stato determinato il tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo effettuate nell'ambito degli interventi suddetti, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1999;

Vista la nota in data 21 gennaio 1999, con la quale il comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari ha rettificato il dato, precedentemente comunicato, relativo alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del Ribor riferito al mese di novembre 1998, che è pari al 3,9734%;

Considerato pertanto che i parametri da utilizzare per la determinazione del tasso di riferimento da applicarsi alle operazioni previste dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993 sono i seguenti:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 4,100%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del Ribor: 3,9734%;

Ritenuta valida la comunicazione del comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari in data 21 gennaio 1999;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

A modifica di quanto stabilito dal decreto del 22 dicembre 1998, richiamato in premessa, il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo, di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135, e 4 dicembre 1993, n. 492, regolate a tasso variabile, è pari al 4,40%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1999 è pari al 5,20%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 1999

p. *Il direttore generale:* GUGLIELMINO

99A0490

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

168º Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, n. 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91, n. 68/91, n. 104/91, n. 138/91, n. 161/91, n. 213/91, n. 270/91, n. 299/91, n. 17/92, n. 41/92, n. 70/92, n. 109/92, n. 124/92, n. 158/92, n. 184/92, n. 214/92, n. 252/92, n. 301/92, n. 23/93, n. 51/93, n. 94/93, n. 121/93, n. 145/93, n. 170/93, n. 197/93, n. 213/93, n. 258/93, 276/93, n. 289/93, n. 84/94, n. 109/94, n. 129/94, n. 176/94, n. 197/94, n. 219/94, n. 279/94, n. 2/95, n. 147/95, n. 171/95, n. 190/95, n. 274/95, 295/95, n. 20/96, n. 49/96, n. 80/96, n. 103/96, n. 154/96, n. 178/96, n. 203/96, n. 220/96, n. 296/96, n. 21/97, n. 42/97, n. 59/97, n. 95/97, n. 106/97, n. 128/97, n. 148/97, n. 201/97, n. 212/97, n. 290/97, n. 27/98, n. 64/98, n. 114/98, n. 135/98, n. 145/98, n. 178/98, n. 222/98, n. 256/98 e n. 292/98 i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. **11092** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098/C/80 in data 1º dicembre 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE

Denominazione: «MAS» MOD. 1949/56

Calibro: MM 7,5 × 54

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5

Lunghezza delle canne: MM 500

Lunghezza dell'arma: MM 990

Funzionamento: SEMIAUTOMATICO

Stato o Stati in cui fu prodotta: FRANCIA

Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.

Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»

Classe: **C 7**

N. **11093** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653/C/79 in data 1º dicembre 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA

Denominazione: «UBERTI» MOD. COLT 1873 CATTLEMAN S.A. TARGET

Calibro: .44 SMITH & WESSON SPECIAL

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6

Lunghezza delle canne: MM 190,5

Lunghezza dell'arma: MM 330

Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C. S.R.L.»

Classe: **C 2**

Nota: L'arma può essere corredata di cilindro intercambiabile in calibro .44/40 Winchester.

N. **11094** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653/C/79 in data 1º dicembre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. COLT 1873 CATTLEMAN S.A.
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 88,9
Lunghezza dell'arma: MM 229
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C. S.R.L.»
Classe: **C 2**
Nota: L'arma può essere corredata di cilindro intercambiabile in calibro .45 Colt.

N. **11095** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653/C/79 in data 1º dicembre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. COLT 1873 CATTLEMAN S.A.
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 190,5
Lunghezza dell'arma: MM 330
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C. S.R.L.»
Classe: **C 2**
Nota: L'arma può essere corredata di cilindro intercambiabile in calibro .45 Colt.

N. **11096** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653/C/79 in data 1º dicembre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. COLT 1871 OPEN TOP
Calibro: .38 LONG COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 190,5
Lunghezza dell'arma: MM 337
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C. S.R.L.»
Classe: **C 2**

N. **11097** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653/C/79 in data 1º dicembre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. COLT 1871 OPEN TOP
Calibro: .44 SMITH & WESSON RUSSIAN
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 190,5
Lunghezza dell'arma: MM 337
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C. S.R.L.»
Classe: **C 2**

N. **11098** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653/C/79 in data 1º dicembre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. COLT 1871 OPEN TOP
Calibro: .44 COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 190,5
Lunghezza dell'arma: MM 337
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C. S.R.L.»
Classe: **C 2**

N. **11099** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653/C/79 in data 1º dicembre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. COLT 1871 OPEN TOP
Calibro: .45 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 190,5
Lunghezza dell'arma: MM 337
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C. S.R.L.»
Classe: **C 2**

N. **11100** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653/C/79 in data 1º dicembre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. COLT 1871 OPEN TOP
Calibro: .38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 190,5
Lunghezza dell'arma: MM 337
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C. S.R.L.»
Classe: **C 2**

N. **11101** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4562/C/81 in data 1º dicembre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «PARDINI» MOD. K 22 (TACCA DI MIRA MICROMETRICA) (SCATTO REGOLABILE)
Calibro: .22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 300
Lunghezza dell'arma: MM 450
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PARDINI GIOVANNI TITOLARE DELLA DITTA «PARDINI ARMI S.R.L.»
Classe: **C 1**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11102** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735/C/80 in data 1º dicembre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. P 94 S VARMINT (TACCHE DI MIRA MICROMETRICHE)
Calibro: .22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5 o 10
Lunghezza delle canne: MM 585
Lunghezza dell'arma: MM 1025
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE TITOLARE DI LICENZA DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.N.C.»
Classe: **C 6**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11103** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145/C/80 in data 1º dicembre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «REMINGTON» MOD. 700 VLS
Calibro: MM 7-08 REMINGTON
Numero delle canne: UNA (A FORMA ESTERNA CILINDRICO RASTREMATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 660
Lunghezza dell'arma: MM 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AMBROSIO LEONE AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA DITTA «PAGANINI S.P.A.»
Classe: **C 6**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11104** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145/C/80 in data 1º dicembre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «REMINGTON» MOD. 700 VLS (MIRA REGOLABILE)
Calibro: .260 REMINGTON
Numero delle canne: UNA (A FORMA ESTERNA CILINDRICO RASTREMATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 660
Lunghezza dell'arma: MM 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AMBROSIO LEONE AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA DITTA «PAGANINI S.P.A.»
Classe: **C 6**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11105** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8716/C/88 in data 1º dicembre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ADC» MOD. SPEED SHOOT (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 135 CON FRENO DI BOCCA INAMOVIBILE MM 177
Lunghezza dell'arma: MM 265 CON FRENO DI BOCCA INAMOVIBILE
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: DALLERA ROBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADC ARMI DALLERA CUSTOM»
Classe: **C 1**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11106** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8716/C/80 in data 1º dicembre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ADC» MOD. SPEED SHOOT (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: .38 SUPER AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 135 CON FRENO DI BOCCA INAMOVIBILE MM 177
Lunghezza dell'arma: MM 265 CON FRENO DI BOCCA INAMOVIBILE
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: DALLERA ROBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADC ARMI DALLERA CUSTOM»
Classe: **C 1**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11107** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.091/C/94 in data 1º dicembre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «DELTA AR» MOD. TOP GUN 15 S (TACCA DI MIRA REGOLABILE) (SCATTO REGOLABILE)
Calibro: .40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM 130,5
Lunghezza dell'arma: MM 220
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MICHETTI ANTONIO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «DELTA AR S.R.L.»
Classe: **C 1**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11108** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.091/C/94 in data 1º dicembre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «DELTA AR» MOD. TOP GUN 10 S (TACCA DI MIRA REGOLABILE) (SCATTO REGOLABILE)
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 130,5
Lunghezza dell'arma: MM 220
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MICHETTI ANTONIO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «DELTA AR S.R.L.»
Classe: **C 1**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11109** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.122/C/98 in data 1º dicembre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «A & T CUSTOM» MOD. WINNER (TACCA DI MIRA MICROMETRICA)
Calibro: .40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM 158 CON COMPENSATORE
Lunghezza dell'arma: MM 255
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TARDIVELLO ALESSIO TITOLARE DELLA DITTA «A & T CUSTOM»
Classe: **C 1**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11110** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.122/C/98 in data 1º dicembre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «A & T CUSTOM» MOD. WINNER (TACCA DI MIRA MICROMETRICA)
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 14
Lunghezza delle canne: MM 158 CON COMPENSATORE
Lunghezza dell'arma: MM 255
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TARDIVELLO ALESSIO TITOLARE DELLA DITTA «A & T CUSTOM»
Classe: **C 1**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11111** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653/C/79 in data 1º dicembre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. COLT 1871 OPEN TOP
Calibro: .44 SMITH & WESSON RUSSIAN
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 139,7
Lunghezza dell'arma: MM 286
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C. S.R.L.»
Classe: **C 2**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11112** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653/C/79 in data 1º dicembre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. COLT 1871 OPEN TOP
Calibro: .38 LONG COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 139,7
Lunghezza dell'arma: MM 286
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C. S.R.L.»
Classe: **C 2**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11113** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653/C/79 in data 1º dicembre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. COLT 1871 OPEN TOP
Calibro: .44 COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 139,7
Lunghezza dell'arma: MM 286
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C. S.R.L.»
Classe: **C 2**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11114** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653/C/79 in data 1º dicembre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. COLT 1871 OPEN TOP
Calibro: .45 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 139,7
Lunghezza dell'arma: MM 286
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C. S.R.L.»
Classe: **C 2**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11115** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653/C/79 in data 1º dicembre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. COLT 1871 OPEN TOP
Calibro: .38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 139,7
Lunghezza dell'arma: MM 286
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C. S.R.L.»
Classe: **C 2**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11116** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653/C/79 in data 1º dicembre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. COLT 1873 CATTLEMAN S.A.
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 101,6
Lunghezza dell'arma: MM 242
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C. S.R.L.»
Classe: **C 2**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo. Può essere corredata di cilindro intercambiabile in calibro .45 Colt.

N. **11117** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653/C/79 in data 1º dicembre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. COLT 1873 CATTLEMAN S.A.
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 120,65
Lunghezza dell'arma: MM 261
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C. S.R.L.»
Classe: **C 2**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo. Può essere corredata di cilindro intercambiabile in calibro .45 Colt.

N. **11118** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653/C/79 in data 1º dicembre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. COLT 1873 CATTLEMAN S.A.
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 139,7
Lunghezza dell'arma: MM 280
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C. S.R.L.»
Classe: **C 2**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo. Può essere corredata di cilindro intercambiabile in calibro .45 Colt.

N. **11119** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653/C/79 in data 1º dicembre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. COLT 1873 CATTLEMAN S.A. TARGET (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: .44 SMITH & WESSON SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 120,65
Lunghezza dell'arma: MM 261
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C. S.R.L.»
Classe: **C 2**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo. Può essere corredata di cilindro intercambiabile in calibro .44/40 Winchester.

N. **11120** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653/C/79 in data 1º dicembre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. COLT 1873 CATTLEMAN S.A. TARGET (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: .44 SMITH & WESSON SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 139,7
Lunghezza dell'arma: MM 280
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C. S.R.L.».
Classe: **C 2**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo. Può essere corredata di cilindro intercambiabile in calibro .44/40 Winchester.

N O T E

Al n. 4524 del Catalogo dove è iscritta la carabina monocolpo ad aria compressa «DIANAWERK MAYER & GRAMMELSPACHER» mod. 24 cal. mm 4,5 (canna mm 440) è inserita la seguente nota: L'arma può essere denominata anche mod. 24 TO1 oppure mod. 24 TO2 oppure mod. 24 TO3.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 21 ottobre 1998.

Al n. 4525 del Catalogo dove è iscritta la carabina monocolpo ad aria compressa «DIANAWERK MAYER & GRAMMELSPACHER» mod. 26 cal. mm 4,5 (canna mm 440) è inserita la seguente nota: L'arma può essere denominata anche mod. 26 TO3.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 21 ottobre 1998.

Al n. 4526 del Catalogo dove è iscritta la carabina monocolpo ad aria compressa «DIANAWERK MAYER & GRAMMELSPACHER» mod. 28 cal. mm 4,5 (canna mm 440) è inserita la seguente nota: L'arma può essere denominata anche mod. 28 TO3.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 21 ottobre 1998.

Ai numeri 2216, 2327, 2333 e 2326 del Catalogo è inserita la seguente nota: L'arma può essere prodotta anche dagli «ARSENALI UNGHERESI».

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 21 ottobre 1998.

Ai numeri 7848, 7979 e 8917 del Catalogo è inserita la seguente nota: L'arma può essere denominata anche mod. 54 Field Target.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 21 ottobre 1998.

Ai numeri 7442, 7443, 7444, 9953 e 9958 del Catalogo è inserita la seguente nota: L'arma può essere denominata anche mod. Witness.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 21 ottobre 1998.

Al n. 2203 del Catalogo dove è iscritto il filcile a ripetizione semplice (ordinaria) «ENFIELD» mod. n. 1 SMLE MKIII cal. mm 7,7 (303 British) (canna mm 640) è inserita la seguente nota: L'arma può essere prodotta anche dai seguenti arsenali di cui reca i marchi identificativi: BSA Co. (Birmingham Small Arms Company - Inghilterra); LSA Co (London Small Arms Company - Inghilterra); RSAF (Royal Small Arms Factory - Inghilterra); Lithgow (Australia); RFI (India) e il modello dell'arma può essere denominato anche mod. MKIII o mod. MK III* (l'asterisco indica l'assenza della leva di blocco dell'alimentazione).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 21 ottobre 1998.

Al n. 5876 del Catalogo dove è iscritto il Fucile a caricamento successivo e singolo (manuale) «DOLOMITI ARMI» mod. A.L. 300 S cal. mm 6 × 42 Dolomiti (canna mm 650) è inserita la seguente nota: La Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 08330/11 del 10 luglio 1998, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto al fucile in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto lo stesso verrà inserito nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 21 ottobre 1998.

RETTIFICHE

Nella nota pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 1998 relativa al n. 3773 del Catalogo, dove è scritto: Al n. 3773 del Catalogo, leggasi: Al n. 3173 del Catalogo.

ERRATA-CORRIGE

Al n. 11025 del Catalogo dove è scritto: Denominazione: «HANNES KEPPLINGER» MOD. KAISERBUCHESE, leggasi: Denominazione: «HANNES KEPPLINGR» MOD. KAISERBUCHSE, dove è scritto: Lunghezza delle canne: mm 650, leggasi: mm 600.

Al n. 11000 del Catalogo dove è scritto: Calibro: 20/20.30 R BLASER, leggasi: Calibro: 20/20/.30 R BLASER.

99A0446

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 22 gennaio 1999

Dollaro USA	1,1567
Yen giapponese	131,88
Dracma greca	322,65
Corona danese	7,4372
Corona svedese	9,0110
Sterlina	0,70050
Corona norvegese	8,6225
Corona ceca	36,287
Lira cipriota	0,58173
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	250,16
Zloty polacco	4,1587
Tallero sloveno	188,4587
Franco svizzero	1,5983
Dollaro canadese	1,7515
Dollaro australiano	1,8225
Dollaro neozelandese	2,1519
Rand sudafricano	7,0298

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A0499

CREDIOP - S.P.A.

Avviso ai portatori di obbligazioni

Il Crediop S.p.a. procederà, alla scadenza del 4 febbaio 1999, secondo quanto previsto dal regolamento del titolo, al rimborso anticipato, alla pari, dell'intero capitale nominale del prestito obbligazionario Crediop 6,90% 1997-2002 1ˆ - ISIN IT0000978731.

99A0452

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione all'imbottigliamento dell'acqua minerale «Fonte di Alice» in contenitori di PET

Con decreto dirigenziale n. 7566 del 2 dicembre 1998 alla società «Sorgente Cintoia S.r.l.» avente sede legale e stabilimento di produzione in via Cintoia Bassa n. 55 - 50027 strada in Chianti - comune di Greve in Chianti (Firenze); codice fiscale e partita I.V.A. 00517460481, è stata concessa:

1) l'autorizzazione sanitaria all'utilizzo, per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale «Fonte di Alice» sgorgante dal pozzo situato in località Casignano, riconosciuta con decreto dirigenziale del Ministero della sanità n. 3071 del 9 luglio 1998;

2) l'autorizzazione sanitaria all'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale «Fonte di Alice» in contenitori di PET, ottenuti nel proprio stabilimento a partire da preforme, di cui al decreto n. 6238 del 17 settembre 1996, ed in particolare:

PET «Caripak» prodotto dalla Shell - preforme fornite dalla Cobarr S.p.a. e dalla I.L.P.;

PET «Lighter» prodotte dalla Inca International - preforme fornite dalla Inca International, dalla Radici I.B.P. e dalla Nuova Sirma S.p.a.;

PET «Melinar B90» prodotte dalla ICI Italia - preforme fornite dalla I.L.P. e dalla Nuova Sirma S.p.a.;

PET «Starlight» prodotte dalla Aussapol S.p.a. - preforme fornite dalla Radici I.B.P. e dalla Nuova Sirma S.p.a.;

tale autorizzazione viene concessa per un periodo di trentasei mesi a partire dalla data di notifica del presente atto;

3) l'identificazione delle bottiglie di PET ottenute a partire da preforme, così come descritto al punto 3) della D.G.R.T. n. 2350 dell'8 marzo 1995;

4) il confezionamento e la vendita dell'acqua minerale naturale «Fonte di Alice» in contenitori della capacità di: 0,5 - 1 - 1,5 e 2 litri e nei tipi: naturale, addizionata di anidride carbonica e leggermente addizionata di anidride carbonica.

La società «Sorgente Cintoia S.r.l.» è tenuta a contrassegnare con etichette e stampati conformi al decreto legislativo n. 105/1992 i contenitori sopra citati dell'acqua minerale naturale «Fonti di Alice».

La società «Sorgente Cintoia S.r.l.» è tenuta a presentare, con frequenza quadrimestrale, i certificati delle analisi di controllo sulla migrazione globale e specifica effettuate sulle bottiglie prodotte dalla società richiedente a partire da preforme.

99A0475

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.